

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del Reg. Data 25-02-21

**Oggetto: SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE SOLE
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE EMESSE ON LINE.**

L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di febbraio alle
ore 16:00, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di
Scheggino si é riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

DOTTORI FABIO	SINDACO	P
ERESIA GIAMPIERO	ASSESSORE COMUNALE	P
MERCANTINI STEFANIA	ASSESSORE COMUNALE	P

=====

Assume la presidenza DOTTORI FABIO in qualità di Sindaco

Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la
validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Premesso che, dal mese di dicembre 2020, il Comune di Scheggino è subentrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - come previsto dall'art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal DPCM 194/2014;

Considerato che:

- negli ultimi anni è notevolmente aumentata la richiesta di certificati anagrafici agli uffici demografici tramite posta elettronica ordinaria oppure tramite posta elettronica certificata;
- la stampa in formato pdf e l'invio tramite posta elettronica ordinaria o certificata di certificati anagrafici ai cittadini che ne facciano richiesta è assimilabile alla produzione dei certificati on line e può consentire un'opportunità per ridurre i costi di gestione per la produzione e la spedizione dei certificati nonché del personale impiegato in tale attività di back office incrementando l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dalla p.a.;

Considerato che:

- il portale di ANPR mette a disposizione dei cittadini il servizio di rilascio di certificati anagrafici online mediante il sigillo digitale del Ministero dell'Interno, aventi stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello dell'Ufficio comunale;
- il sistema nel breve futuro prevederà l'emissione da portale di certificati selezionabili da una lista stabilita dall'Ufficio Anagrafe, in carta libera o in bollo, in relazione all'uso;

Richiamati:

- Articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati:

- Certificati anagrafici di qualunque natura, atti noti, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: € 0,26
- Certificati anagrafici di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazioni di firme in carta resa legale: € 0,52;
- Certificati di stato civile sono esentati dall'applicazione di tali diritti in base a quanto stabilito dal D.P.R. 396/2000 (art. 110, co.1 che abrogando, tra gli altri, gli artt.li 190 - 194 del R.D. n. 1238/1939, i quali disciplinavano i diritti su estratti e certificati dello stato civile, ha comportato l'eliminazione di detti diritti);
- Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice per ogni nominativo: Euro 2,58;
- Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogni nominativo: Euro 5,16;

-Art. 10 del D. L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, che ha attribuito integralmente al Comune i proventi annuali dei diritti di segreteria incassati;

Visto e richiamato l'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che "I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie (...) possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.";

Dato atto che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Ritenuto pertanto che, al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi on-line, questa Amministrazione possa rinunciare alla riscossione dei diritti incassati sul rilascio dei certificati anagrafici, sulla base delle seguenti motivazioni:

a) l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rappresenta un ostacolo e un disincentivo all'utilizzo dei servizi on-line da parte dei cittadini;

b) l'esiguità delle somme complessivamente incassate, di circa Euro 300,00 annui, di cui viene comunque garantita parte dell'entrata per i certificati emessi a sportello;

c) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti, in modalità on line;

Considerato pertanto utile ed opportuno semplificare ed incentivare l'utilizzo del canale telematico per le richieste di certificazione anagrafica, prevedendo la soppressione dei diritti di segreteria per i soli certificati emessi on-line;

Ritenuto pertanto di confermare la riscossione dei diritti di segreteria su tutti i certificati rilasciati allo sportello, nonché sui certificati redatti a mano con ricerca d'archivio, per non creare un onere eccessivo per il Comune, e considerato il maggiore importo dovuto su questo ultimo tipo di certificazione;

Accertato che l'imposta di bollo, attualmente dell'importo di € 16,00, sarà assolta come previsto dal D.P.R. n 642 del 26/10/1972;

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1, Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

A voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto in premessa esposto e motivato e pertanto di rinunciare all'incasso dei diritti di segreteria per il solo rilascio di certificati anagrafici in formato pdf, richiesti e trasmessi on-line, con decorrenza dal 1° marzo 2021.
- 2) Di dare atto inoltre, che viene mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria su tutti i certificati rilasciati allo sportello, nonché sui certificati redatti a mano con ricerca d'archivio.
- 3) Di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Demografici per opportuna conoscenza.
- 4) Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

=====
Parere favorevole di regolarità tecnica
Il Responsabile Area Amministrativa
Ass. Giampiero Eresia

Parere favorevole di regolarità contabile
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to DOTTORI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 02-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 02-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 02-03-21 al 17-03-21 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 145 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. , in data 02-03-21 , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 13-03-2021

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROBERTA ISIDORI
